

Un possibile rimedio per gli eccessi nella carcerazione cautelare

Il dibattito sui limiti della custodia cautelare viene vissuto dalla politica e, per essa, dalla legislazione, a fasi alterne, così determinando, in coincidenza con eventi fortemente allarmanti, l'adozione di interventi di inasprimento delle pene e di ampliamento dei poteri delle forze dell'ordine, o, nel caso di assoluzioni clamorose, spesso precedute da periodi più o meno lunghi di carcerazione o comunque di privazione della libertà personale, l'assunzione di posizioni di veemente critica nei confronti di ritenuti travalimenti delle norme che disciplinano le misure preventive.

Sappiamo tutti che quello del rispetto dei limiti e delle condizioni per l'applicazione delle misure cautelari personali e reali costituisce oggi più che mai un nodo socio-politico di evidente importanza e significatività per i gravi riflessi che l'adozione di quelle misure determina nella sfera personale ed economica dei cittadini e delle imprese.

Non sembra, tuttavia, necessario ricorrere ad interventi di riforma: il nostro ordinamento prevede una disciplina che risponde adeguatamente alle esigenze di congruità e di proporzionalità che devono improntare ogni provvedimento che possa comprimere diritti soggettivi fondamentali.

Ne deriva che la corretta utilizzazione dei criteri posti a base di quella disciplina resta sostanzialmente affidata all'equilibrio ed alla sensibilità professionale del singolo operatore.

Nell'ambito delle riflessioni, anche interne alla magistratura, sugli aspetti deontologici dello svolgimento concreto dell'attività giudiziaria, si discute sulla necessità di una visione dell'attività requirente, ed ugualmente di quella giudicante, come servizio pubblico e quale espressione di una funzione, di natura esclusivamente giurisdizionale, unicamente deputata allo svolgimento di un ruolo di garanzia del rispetto della legge, in ogni sua manifestazione, ed in particolare in attuazione di un imprescindibile principio di responsabilità individuale.

In questo quadro, occorre, dunque, più che proporre riforme necessariamente di contenuto astratto, dar corso ad un intervento che abbia un'efficacia immediata sul piano di una pregnante sollecitazione degli operatori per più attente riflessioni nel momento che precede l'adozione ed il mantenimento delle misure cautelari.

Assume pertanto particolare importanza la immanente necessità di individuare criteri e formule adeguate – si pensi, per esempio, all'estrema

opinabilità delle “doti di spiccato rilievo” che vengono delineate ed utilizzate dall’organo di autogoverno – che consentano valutazioni di professionalità più aderenti alle diverse realtà dei singoli magistrati, oggi sottoposti, proprio in ragione dell’esigenza di una più approfondita vigilanza sul concreto svolgimento della funzione, a frequenti controlli, sia nell’ambito dei rapporti quotidiani con i capi degli uffici, in particolare requirenti, sia all’atto della progressione in carriera.

In questo stesso ambito, infatti, si discute anche sulla qualità e la provenienza delle fonti di conoscenza utili ai fini di quelle valutazioni, al di là di quanto già previsto per i contenuti dei rapporti informativi dei dirigenti degli uffici.

Potrebbe dunque ipotizzarsi l’obbligo dell’acquisizione agli atti del fascicolo personale del magistrato, per l’eventuale valutazione nell’ambito dei giudizi sulla professionalità, delle sentenze che condannano lo Stato alla riparazione del danno in favore delle persone che hanno subito un’ingiusta detenzione.

A tale acquisizione potrebbe accompagnarsi una relazione, da esplicitarsi nell’ambito delle funzioni di vigilanza assegnate ai Procuratori generali sull’attività requirente ed ai Presidenti delle Corti di appello su quella giudicante, che dia anche conto di inadempimenti eventualmente verificatisi nelle varie fasi procedurali e processuali, quale, per fare un esempio, la mancata risposta scritta a memorie e richieste della parte indagata o imputata.

Non si tratterebbe, come è ovvio, di un controllo nel merito dei provvedimenti, ma la previsione potrebbe avere l’effetto di imporre agli operatori maggiore cautela, così come si è verificato a partire dalla pubblicazione della legge c.d. “Pinto” per la motivazione dei provvedimenti di rinvio dei processi e delle cause, fino a quel momento spesso non assistiti da adeguata esplicitazione e chiarezza.

Tale previsione, nell’auspicio di una urgente riforma legislativa sul punto, potrebbe essere, nell’immediato, oggetto di un intervento del C.S.M. nell’ambito dei poteri ad esso delegati dall’art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 160 del 2006: l’acquisizione ipotizzata potrebbe infatti comportare l’inserimento delle sentenze di condanna tra gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni nei parametri fissati ai sensi dell’art. 11, comma 2, dello stesso decreto legislativo, come individuati dall’organo di autogoverno nella Circolare n. 20691 del 2007, quali indicatori oggettivi per consentire l’omogeneità delle valutazioni, ma, soprattutto, potrebbe colmare le carenze della normativa primaria che,

anche con le modifiche apportate al decreto ora citato dalla l. n. 11 del 2007, non prevede espressamente alcuna valutazione, in particolare, sui requisiti di equilibrio, imparzialità ed indipendenza che dovrebbero informare ogni intervento giurisdizionale, specie nella materia cautelare, caratterizzata, come già detto, da significativa incisività.

Quella circolare, infatti, che consente espressamente “l'utilizzazione di ogni atto o documento che fornisca dati obiettivi e rilevanti relativi all'attività professionale e ai comportamenti incidenti sulla professionalità del magistrato”, a proposito delle fonti di conoscenza, ed in assenza di un principio di tipicità delle fonti e dei documenti utilizzabili, ha elaborato al capo VII gli ambiti di provenienza della documentazione, tra i quali vengono specificamente indicati gli atti esistenti nel fascicolo personale del singolo magistrato presso lo stesso Consiglio, in cui ben potrebbero rifluire le sentenze di condanna di cui si propone l'acquisizione, con le rispettive relazioni dei Procuratori generali e dei Presidenti delle Corti di appello.

In sede di elaborazione dei criteri di individuazione di tali fonti di conoscenza, lo stesso Consiglio ne ha di recente (con delibera del 17 aprile 2013) delimitato la riferibilità in senso esclusivo, al di là di quanto previsto dalla normativa primaria del 2006, agli atti provenienti dagli uffici di appartenenza, senza possibilità di alcun riscontro derivabile da fonti eterogenee. Eterogeneità che certo non potrebbe attribuirsi a sentenze passate in giudicato.

In tale quadro, dunque, si inserirebbe a buon diritto lo spazio di una verifica dei profili della professionalità a margine delle sentenze di condanna di cui si propone l'acquisizione, da affidare ai Procuratori generali ed ai Presidenti delle Corti di appello, quali organi di controllo e nell'ambito degli uffici di appartenenza del magistrato da valutare, come appunto previsto dalla delibera del C.S.M. del 17 aprile 2013.

Catía Summaría